



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

Premesse

Art. 1 – Impianti sportivi comunali

Art. 2 – Utilizzo degli impianti sportivi e modalità di accesso

Art. 3 – Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi

Art. 4 – Condizioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Art. 5 – Revoca dell'assegnazione degli spazi

Art. 6 – Tariffe e pubblicità

Art. 7 – Norme finali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.4.2012

Premesse

Il Comune di Campolongo Maggiore promuove e sostiene le attività sportive esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società ed enti di promozione sportiva per la formazione e l'educazione della persona umana ed il miglioramento della qualità di vita.

Il Comune esercita queste sue funzioni anche mettendo a disposizione gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Le presenti disposizioni sono finalizzate a regolamentare, razionalizzare ed ottimizzare l'uso degli impianti sportivi.

Art. 1 – impianti sportivi comunali

1.1 Gli impianti sportivi comunali sono pubblici e come tali debbono prevedere un utilizzo che tenga conto delle esigenze della collettività, evitando un'eccessiva settorialità e/o fenomeni corporativi all'interno del mondo sportivo.

1.2 Gli impianti sportivi del Comune di Campolongo Maggiore si dividono in due categorie:

- a) palestre scolastiche;
- b) impianti ad uso libero.

1.3 Le palestre annesse ai plessi scolastici possono essere utilizzate unicamente in orario extra scolastico, quando le strutture non sono utilizzate dalle scuole per la normale attività didattica *ed* esclusivamente dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni.

1.4 Essendo la gestione degli impianti sportivi comunali affidata dall'Amministrazione Comunale, tramite apposita convenzione e capitolato, ad un soggetto terzo, di seguito chiamato Gestore, l'utilizzo degli impianti da parte delle associazioni sportive e dei privati deve uniformarsi, oltre alle norme previste nel presente regolamento, anche a quanto disposto dalla convenzione stipulata tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore degli impianti.

1.5 Gli impianti di cui alla lettera b. del comma 2 possono essere utilizzati liberamente dall'utenza rispettando:

- a) l'integrità e la buona conservazione degli impianti/attrezzature, fatto salvo che la periodica manutenzione delle attrezzature sono di competenza del Gestore;
- b) la quiete e l'ordine pubblico;
- c) la destinazione ad uso esclusivamente motorio e ginnico-sportivo. Deroghe alla presente prescrizione possono essere concesse dal Gestore, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamento e fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni e dei certificati richiesti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Utilizzo degli impianti sportivi e modalità di accesso

2.1 L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è riservato, in ordine di priorità, all'attività sportiva dei seguenti soggetti:

- a) associazioni/società sportive, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, che partecipano ai campionati delle varie discipline sportive;

- b) associazioni/società sportive che svolgono promozione sportiva a favore di atleti fino agli anni 18.
- c) associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni che, pur non avendo comprese tra le proprie finalità statutarie attività sportive specifiche, promuovono la pratica motoria e svolgono attività ginnico-sportive a favore di adulti, anziani e disabili;
- d) Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

Richieste

2.2 Entro il 30 luglio di ciascun anno ogni Associazione iscritta all'Albo Comunale (entro 30 Settembre ogni altra associazione o gruppo non iscritto) deve presentare al Gestore istanza di utilizzo degli impianti, su apposito modulo predisposto dal Gestore, via internet o via posta, all'indirizzo presente nel modulo di richiesta, indicando:

- la struttura richiesta;
- il numero e la categoria delle squadre o delle attività svolte;
- il calendario ed orario previsto per gli allenamenti o attività, con indicata almeno una alternativa;
- numero di frequentanti medio previsto;
- natura dell'attività (agonistica, non agonistica, partite, allenamento, ecc.);
- nominativo e telefono del referente addetto al supporto tecnico organizzativo o della segreteria organizzativa.

2.3 Il calendario ed orario delle partite o delle attività della successiva stagione sportiva deve essere comunicato al Gestore non appena la Federazione di appartenenza lo comunica alla Società.

Calendario

2.4 Entro il 15 agosto (per i campi da calcio) ed entro 25 di Settembre (per le palestre) di ciascun anno il Gestore elabora il piano generale provvisorio degli utilizzi, effettua l'assegnazione degli spazi per gli allenamenti, e lo comunica ai richiedenti, al fine di permettere alle Società interessate, di comunicare alle rispettive Federazioni la disponibilità degli impianti.

Entro sette giorni dal ricevimento del calendario delle partite da parte delle Società sportive, il Gestore stabilisce il calendario definitivo di utilizzo degli impianti.

Il calendario di utilizzo è esposto all'esterno degli impianti.

Copia del calendario provvisorio e definitivo con le tariffe richieste agli utilizzatori, deve essere trasmesso all'Ufficio Sport del Comune.

2.5 L'assegnazione degli spazi è valida per la durata della stagione sportiva, ovvero dal 1° settembre al 30 giugno.

Spogliatoi

2.6 E' vietato l'utilizzo contemporaneo e promiscuo degli stessi spogliatoi da parte di minori ed adulti, negli spogliatoi non forniti di divisori, come ad esempio in quelli dei campi da calcio.

2.7 Gli spogliatoi dei campi da calcio devono essere liberati, per il loro successivo utilizzo, entro 30 minuti dalla fine della partita di calcio, fatto salvo quanto stabilito al precedente punto 2.6 e da eventuali accordi bilaterali tra le associazioni utilizzatrici.

Scuole

2.8 Le scuole possono utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi, concordando con il Gestore il calendario di utilizzo.

Art. 3 – Criteri e modalità per l'assegnazione degli spazi

Norme generali

3.1 Fatto salvo il piano degli utilizzi in vigore l'anno precedente, il Gestore assegna l'uso degli impianti sportivi ai soggetti richiedenti, seguendo il presente ordine di priorità:

- a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni da oltre dieci anni;
- b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni neo costituite o costituite entro i tre anni;
- c) Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
- d) Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
- e) Soggetti sportivi e non sportivi, per attività aventi finalità di lucro.

3.2 In caso di pluralità di richieste della medesima struttura e nei medesimi orari da parte di Società od associazioni sportive aventi pari diritto, in mancanza di accordo tra le parti, e dopo aver valutato la possibilità di utilizzo contestuale dell'impianto da parte di due squadre, è data la precedenza alla Società attiva nel settore e nel Comune da oltre dieci anni.

In caso di ulteriore difficoltà nell'assegnazione, è compito del Gestore dirimere il contenzioso, tenuto conto delle priorità indicate al precedente art. 2.1, decidendo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. La decisione del Gestore è insindacabile ed inappellabile.

3.3 Al fine di salvaguardare le attività e le Associazioni sportive storicamente attive, in caso di Società neo costituite, le nuove squadre possono essere assegnatarie degli spazi in via subordinata rispetto alle squadre e Associazioni già operanti negli anni precedenti;

3.4 Nell'assegnazione annuale degli spazi il Gestore tiene conto anche del tipo di omologazione dell'impianto in relazione alla disciplina sportiva ed al torneo/campionato disputato dalla associazione sportiva richiedente.

3.5 Il Gestore tiene conto, altresì, delle condizioni generali dei vari impianti (come ad es. il manto erboso dei campi da calcio), valutando eventuali turnazioni annuali delle squadre di adulti, al fine di contenere il deterioramento degli impianti stessi e/o di consentire di programmare e realizzare la necessaria manutenzione.

3.6 Il Gestore e/o l'Amministrazione comunale hanno la facoltà di verificare in ogni momento il corretto utilizzo degli impianti da parte dei soggetti utilizzatori.

Campi da calcio

3.7 In caso di necessità di utilizzo dell'impianto da parte di più squadre appartenenti a due Società diverse in successione l'una all'altra, i primi fruitori dell'impianto devono essere gli atleti della Categoria Pulcini e/o esordienti, a seguire gli atleti delle Categorie maggiori ed adulti;

3.8 In caso di necessità di utilizzo dell'impianto da parte di più squadre in successione l'una all'altra, l'inizio pomeridiano delle partite di calcio della Categoria Pulcini deve avvenire di norma entro le ore 14.45, quella degli esordienti entro le ore 15.00, al fine di permettere lo svolgimento delle partite successive entro l'orario preeserale;

3.9 In caso di svolgimento di due partite di calcio di squadre della Categoria Pulcini, con l'utilizzo quindi di metà del campo da gioco, è fatto obbligo, quando tecnicamente possibile, di utilizzare l'impianto in contemporanea da parte delle squadre interessate;

3.10 In caso di rinvio delle partite in calendario, il rinvio deve essere comunicato tempestivamente al Gestore e da questi ai terzi interessati, al fine di permettere l'eventuale anticipo delle successive partite. Il rinvio dovrà comunque tener conto del calendario già in vigore per evitare sovrapposizioni;

Utilizzo esclusivo di spazi

3.11 Unicamente in casi eccezionali il Gestore può concedere uno spazio in uso esclusivo ad Associazioni iscritte all'Albo Comunale, per svolgervi attività sportive e/o culturali e/o sociali. La concessione è annuale e ogni anno il fruitore deve presentare al Gestore esplicita richiesta di utilizzo dello spazio per l'anno successivo. Nel caso in cui l'utilizzatore inserisca nello spazio concesso attrezzature o materiali inerenti la propria attività, è egli stesso direttamente ed in forma esclusiva responsabile sia della qualità/omologazione degli attrezzi ed arredi inseriti, sia del loro corretto uso. Nel caso in cui l'utilizzatore intenda operare delle modifiche/migliorie allo spazio concesso in uso esclusivo, che non comportino modifiche strutturali, deve farne apposita richiesta al Gestore ed ottenerne il nulla osta, fatto salvo l'obbligo di ripristinare le condizioni originarie dello spazio allo scadere della concessione. Le tariffe sono concordate tra gestore ed utilizzatore nel caso di utilizzo occasionale, tra Gestore e Amministrazione comunale in caso di utilizzo annuale.

Art. 4 – Condizioni per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

4.1 Il Gestore sottoscrive, insieme alle associazioni fruitrici degli spazi, un disciplinare con descritte le modalità e le condizioni di utilizzo degli impianti;

4.2 Le associazioni sportive/società sportive/Enti possono utilizzare gli spazi loro assegnati unicamente nei giorni/orari stabiliti, salvo richiedere ed ottenere una specifica autorizzazione da parte del Gestore per un utilizzo diverso da quanto stabilito;

4.3 I richiedenti sono tenuti a versare al Gestore mensilmente, fatto salvi eventuali diversi accordi stabiliti nel disciplinare, le tariffe d'uso degli impianti fissate annualmente dall'Amministrazione comunale;

4.4 I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

4.5 I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Gestore;

4.6 Per ciò che riguarda, in particolare, le palestre scolastiche, gli assegnatari sono responsabili del corretto utilizzo degli spazi e delle attrezzature in essi contenute. Luci lasciate accese o porte d'accesso lasciate aperte, costituiscono negligenze attribuite ai soggetti che per ultimi hanno utilizzato la palestra nella giornata di riferimento, e possono costituire, in caso di reiterazione, motivo di revoca dell'assegnazione, fatto salvo l'addebitamento dei danni per eventuali furti di attrezzature o materiale all'interno della palestra riconducibili alle medesime cause.

4.8 Alle strutture sportive assegnate non possono accedere persone in numero superiore a quello stabilito per ogni impianto, sia per quanto riguarda gli atleti, sia per quanto riguarda il pubblico.

Art. 5 – Revoca dell’assegnazione degli spazi

5.1 Il Gestore può revocare l’assegnazione degli spazi ad una associazione sportiva in caso di:

- a) morosità nel pagamento delle tariffe d’uso (almeno 2 rate periodiche non versate nei termini fissati dal disciplinare);
- b) mancato rispetto o ripetute violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento;
- c) danneggiamenti delle strutture degli impianti sportivi derivanti da incuria, negligenza o mancata sorveglianza dei propri atleti/soci;
- d) iniziative di carattere sociale, culturale e scolastico organizzate direttamente dal Comune o da esso patrocinate;
- e) necessità imprevedibili riconducibili all’uso scolastico;
- f) iniziative organizzate direttamente o con il patrocinio o con il concorso dell’Amministrazione comunale

5.2 L’Amministrazione Comunale può vietare, a suo insindacabile giudizio, l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per determinati periodi qualora vi sia pregiudizio per la salvaguardia degli stessi e/o per la sicurezza degli utenti.

Art. 6 – Tariffe e pubblicità

6.1 L’Amministrazione Comunale approva annualmente con deliberazione della Giunta Comunale le tariffe d’utilizzo degli impianti sportivi comunali da applicare l’anno successivo.

6.2 L’installazione di cartellonistica pubblicitaria all’interno degli impianti, fissa o temporanea, deve essere effettuata in ossequio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia, nonché alle relative disposizioni comunali.

Art. 7 – norme finali

7.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla convenzione stipulata tra l’Amministrazione Comunale e il Gestore in occasione dell’affidamento in gestione degli impianti.